DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2041 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3) La presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Messico, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5) In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6) I requisiti giuridicamente vincolanti del Messico per le controparti centrali ivi autorizzate sono regole applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati emesse dalla Banca del Messico, dalla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e dalla Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e i requisiti prudenziali applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati quotati emessi dalla CNBV (in appresso denominate insieme «le norme primarie»). Le norme primarie stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Messico. Le controparti centrali stabilite in Messico devono essere autorizzate dalla SHCP sulla base del parere della CNBV e della Banca del Messico.

([1]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(7) Sia la CNBV che la Banca del Messico hanno rilasciato dichiarazioni politiche in cui spiegavano che le controparti centrali autorizzate in Messico sono tenute a rispettare i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems ([1]) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari).

(8) Conformemente alle norme primarie, le controparti centrali devono adottare regole e procedure interne per tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dalla SHCP, sulla base del parere della Banca del Messico e della CNBV, e non possono essere modificate in caso di opposizione alle modifiche da parte della SHCP, della CNBV o della Banca del Messico. Le regole e procedure interne delle controparti centrali e le relative modifiche possono essere approvate anche con alcuni emendamenti. La stessa procedura si applica all'approvazione e alla modifica dei documenti societari. Inoltre le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie e il piano di liquidità delle controparti centrali sono soggetti all'approvazione della Banca del Messico e a un parere della CNBV.

(9) Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti del Messico presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali per le controparti centrali stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Messico. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Messico. Al fine di dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali devono sottoporre all'approvazione delle autorità competenti le proprie regole e procedure interne, i documenti societari, le metodologie utilizzate per il calcolo delle risorse finanziarie e il piano di liquidità. Le regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie della controparte centrale, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Messico, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali la controparte centrale soddisferà le predette norme. La CNBV e la Banca del Messico valutano il rispetto di tali norme e dei PFMI da parte della controparte centrale. Le regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie delle controparti centrali, una volta approvate dalle autorità competenti, diventano giuridicamente vincolanti per le controparti centrali.

(10) La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite in Messico dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a controparti centrali stabilite in Messico. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11) Le dimensioni del mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate in Messico svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Messico ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali stabilite in Messico espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12) Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite in Messico possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Messico, integrate dalle regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e la metodologia per il calcolo delle risorse finanziarie della controparte centrale, che danno attuazione ai PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Messico e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13) La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

([1]) A decorrere dal 1º settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).

(14) In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15) La vigilanza delle controparti centrali autorizzate in Messico è effettuata dalla CNBV e dalla Banca del Messico nei rispettivi ambiti di competenza. La CNBV e la Banca del Messico esercitano un potere di controllo costante per quanto concerne il rispetto da parte delle controparti centrali dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. In tal senso, la CNBV e la Banca del Messico possono richiedere informazioni alle controparti centrali, effettuare ispezioni in loco, impartire istruzioni per ovviare a violazioni o potenziali violazioni dei requisiti prudenziali o a pratiche contrarie al buon funzionamento dei mercati finanziari e imporre alle controparti centrali di istituire misure di controllo interno e misure di controllo del rischio. La CNBV può altresì destituire i dirigenti, alcuni membri di specifici comitati e altro personale della controparte centrale. Inoltre la SHCP, sulla base del parere della CNBV e della Banca del Messico, ha il potere di revocare l'autorizzazione della controparte centrale. La CNBV e la Banca del Messico possono anche imporre azioni disciplinari e ammende alle controparti centrali per la mancata osservanza delle disposizioni vigenti.

(16) La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17) In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18) La Banca del Messico può riconoscere le controparti centrali di paesi terzi che prestano servizi di compensazione dei derivati autorizzate in paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate garantiscono risultati simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Messico e che soddisfano i PFMI. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche e di vigilanza. Affinché sia accordato il riconoscimento alle controparti centrali che lo richiedono è anche necessaria la conclusione di un protocollo d'intesa tra la Banca del Messico o la CNBV e le competenti autorità di vigilanza del paese terzo in questione.

(19) Andrebbe pertanto considerato che la procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo messicano applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20) Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono pertanto considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi stabilite, e tali disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21) Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Messico alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico costituite dalle regole applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati e dai requisiti prudenziali applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati quotati, integrati dalle dichiarazioni politiche rilasciate dalla CNBV e dalla Banca del Messico sull'applicazione dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari», e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER